



# COMUNE DI FORTE DEI MARMI

## Provincia di Lucca

### 1° - SETTORE SERVIZI FINANZIARI E ALLA PERSONA DETERMINAZIONE N. 194 DEL 28/02/2023

**OGGETTO: Trasformazione distacco sindacale retribuito da part time 50% a tempo pieno ai sensi del CCNQ 4 dicembre 2017 e successive modifiche**

**Premesso** che con Determinazione n. 1555 del 28/12/2022 si prorogava il collocamento della dipendente Dott.ssa Paola Freschi, impiegata a tempo pieno ed indeterminato presso questo Ente con profilo professionale B3, in semi-aspettativa sindacale non retribuita, ai sensi dell'art. 31 Legge 20.05.1970 n. 300, per il periodo dal 01/03/2023 al 31/12/2023;

**Dato atto** che con nota della CGIL Funzione Pubblica Provincia di Lucca prot. n. 7797 del 27/02/2023 è stata richiesta la trasformazione del distacco sindacale retribuito da part time 50% a tempo pieno della dipendente Paola Freschi, in quanto componente dell'Organismo Direttivo della Funzione Pubblica Provincia di Lucca, dal 01/03/2023 e fino a successiva revoca o trasformazione;

**Visto** e richiamato il Contratto Collettivo Nazionale Quadro siglato il 04/12/2017 che disciplina le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali con particolare riferimento agli articoli:

- **art. 7** “Distacchi sindacali” comma 1 “I dipendenti ed i Dirigenti sindacali nell’art. 1 comma 1 (Campo di applicazione), in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, part-time, nelle amministrazioni ricomprese nei comparti e nelle aree, che siano componenti degli organismi direttivi statutarie delle proprie associazioni sindacali rappresentative, hanno diritto - nei limiti numerici previsti dagli art. 27 (Ripartizione dei distacchi sindacali nei comparti di contrattazione) e 32 (Ripartizione dei distacchi sindacali nelle aree dirigenziali) – ad essere collocati in distacco sindacale con mantenimento della retribuzione di cui all’art. 19 (Trattamento economico) per tutto il periodo di durata del mandato sindacale” e comma 2 “I periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato nell’amministrazione anche ai fini della mobilità, salvo che per il diritto alle ferie e per il compimento del periodo di prova – ove previsto – in caso di vincita di concorso o di passaggio di qualifica”;

- **art. 19** “Trattamento economico” comma 1 “Il trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante nei casi di distacco sindacale è disciplinato dai rispettivi contratti collettivi dei comparti ed aree dirigenziali” e comma 2 “Sino a quando i prossimi contratti collettivi nazionali non avranno stabilito una diversa disciplina, rimangono ferme tutte le norme previste dai CCNL vigenti, nonché, per gli ambiti ove lo stesso sia ancora in vigore,

dall'art. 7 comma 2 (Trattamento economico) del CCNL quadro transitorio stipulato il 26 maggio 1997”.

- **art. 21** “Procedure per la richiesta, revoca e conferma dei distacchi e aspettative sindacali” con particolare riferimento ai commi:

**1.** “Le richieste di distacco o aspettativa sindacale ai sensi degli artt. 7 (Distacchi sindacali), 12 (distacchi da cumulo di permessi sindacali per l’espletamento del mandato – Procedure) e 15 (Aspettative e permessi sindacali non retribuiti) sono presentate dalle associazioni sindacali rappresentative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, anche attraverso il sito web dedicato Gedap, nonché alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato. Queste ultime amministrazioni – accertati i requisiti soggettivi previsti dall’art. 7, comma 1 – provvedono entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta. Entro due giorni dall’avvenuta concessione, le amministrazioni stesse ne danno comunicazione, attraverso il sito web Gedap, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 50 del D. Lgs. 165/2001, anche ai fini della verifica del rispetto dei contingenti”.

**5.** “Le associazioni sindacali possono procedere alla revoca dei distacchi e delle aspettative in ogni momento, comunicandola alle amministrazioni interessate ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica per i consequenziali provvedimenti. Se, in ogni caso, entro il 31 gennaio di ogni anno le aspettative e i distacchi non vengono espressamente revocati gli stessi si intendono confermati e le amministrazioni non devono emanare alcun provvedimento. Le variazioni dei distacchi e delle aspettative devono essere, invece, comunicate alle amministrazioni interessate entro il 31 gennaio di ogni anno. Nei casi di revoca, trasformazione di un istituto in un altro, modifica della durata, modifica dell’articolazione temporale (da pieno a part-time o viceversa) è necessario emanare un provvedimento, i cui estremi devono essere comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi e per gli effetti dei commi 3 e 4 dell’art. 50 del D. Lgs. 165/2001, anche ai fini del rispetto dei contingenti. Tutte le informazioni devono essere comunicate tempestivamente attraverso il sito web Gedap”.

**Preso atto** che l’ammontare delle competenze fisse, periodiche e accessorie ed i relativi oneri previdenziali spettanti al dipendente di cui trattasi per l’intero periodo di distacco sindacale, sono a totale carico dello Stato così come disposto dall’art. 1-bis, comma 1, del Decreto Legge 25.11.1996, n. 599, convertito dalla Legge 24.01.1997, n. 5;

**Dato atto** della ricorrenza dei presupposti previsti dalla normativa sopra richiamata per la concessione del distacco sindacale;

**Considerato** che la dipendente interessata, essendo chiamata a ricoprire una carica sindacale in qualità di Dirigente sindacale della sigla sindacale di cui alla richiesta in atti è in possesso dei requisiti soggettivi per beneficiare dell’aspettativa richiesta;

**Preso atto** che tale trasformazione del distacco sindacale da part-time al 50% a tempo pieno avrà decorrenza dal giorno 01/03/2023 e fino a successiva revoca o trasformazione;

**Preso atto** che la dipendente ha confermato la volontà di essere collocata in distacco sindacale come sopra indicato, nei termini di cui alla richiesta dell’organizzazione sindacale di cui sopra;

## **DETERMINA**

**Di disporre**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del CCNQ del 04/12/2017, il distacco sindacale della Dott.ssa Freschi Paola, dipendente di questo Ente a tempo pieno ed indeterminato, dal 01/03/2023 e fino a successiva revoca o trasformazione;

**Di dare atto** che il passaggio dall'aspettativa sindacale non retribuita al distacco sindacale retribuito avviene senza soluzione di continuità;

**Di dare atto** che il periodo di distacco sindacale concesso è retribuito ed è equiparato, a tutti gli effetti, al servizio prestato nell'amministrazione, salvo che per il diritto alle ferie, così come espressamente sancito dall'art. 7, comma 2, CCNQ del 04/12/2017;

**Di dare atto** che, trattandosi di determinazione inerente la gestione del personale disciplinata dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato, ogni eventuale controversia individuale è devoluta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

**IL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI FINANZIARI E ALLA PERSONA  
Dott.ssa ANTONELLA BUGLIANI**

*Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Forte dei Marmi, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005*